



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

Adunanza Ordinaria in 1° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 21/04/2021

Il responsabile del servizio

DOTT. GIANFRANCO PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 21/04/2021

Il responsabile di ragioneria

Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di APRILE alle ore 17:11 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1 TARANTINO Silvia	Si	
2 PALADINI Barbara	Si	
3 PELUSO Anna	Si	
4 ALBANO Salvatore	Si	
5 SAMBATI Eugenio	Si	
6 DE MONTE Pasquale	Si	
7 PICCINNO Tania		Si
8 PELUSO Andrea	Si	
9 FALLI Annalucia	Si	
10 SCHITO Francesco	Si	
11 MY Stefano		Si
12 PALADINI Anna		Si
13 FANIZZA Luigi Francesco	Si	

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Avv. Pasquale DE MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori : 1° _____ // _____

2° _____ // _____

3° _____ // _____

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n.3 (Piccinno – assente giustificata – My e Paladini Anna)

Alle ore 17,16 entra il Consigliere My – Presenti 11 – Assenti 2 (Piccinno e Paladini Anna)

Viene presentato un emendamento da parte del gruppo Siamo Porto Cesareo che viene poi ritirato dal Consigliere Fanizza.

Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 25/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01 gennaio 2015 e di approvazione del relativo Regolamento comunale;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56/2016, 15/2017 e 86/2017, con le quali sono state apportate modifiche allo stesso Regolamento comunale;

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

3: “All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (della presente disposizione). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria del pagamento di una somma) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica (la sanzione) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»”;

4: “All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (della presente disposizione). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria del pagamento di una somma) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

DATO ATTO che dall'analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell'imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell'imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo nei modi e nelle forme definite da apposito decreto ministeriale;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale;
- è soggetto all'applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento dell'imposta di soggiorno in considerazione della novella normativa richiamata, secondo le modifiche esplicitate nell'allegato A) al presente atto, che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000 che testualmente recita: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), che ha disposto l'introduzione del comma 15- quater dell'art. 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che “A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

ACQUISITI *i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex. artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;*

ACQUISITO al protocollo dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgss. n. 267/2000, il parere dell'Organo di Revisione;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- *il D. Lgs. n. 267/2000;*
- *lo Statuto Comunale;*

- Con voti favorevoli 9 – astenuti 2 (Schito e My)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) DI DARE ATTO che, in ragione delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo coordinato del Regolamento dell'imposta di soggiorno è quello risultante nell'allegato B), che è unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente del "Regolamento sull'imposta di soggiorno" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione;
- 5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, in osservanza al disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) DI DARE ATTO che ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione, fatti in ogni caso salvi gli effetti dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- 7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli 9 – astenuti 2 (Schito e My).

IL PRESIDENTE
Avv. Pasquale DE MONTE

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì,

Addetto Segreteria

Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- o E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- o E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.

Enti Locali);

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
